

S. Massera



vai alla scheda
del libro



della stessa
collana



della

SICUREZZA AD USO DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

 **EPC**
EDITORE

Compiti, obblighi e responsabilità

secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Aggiornato con l'Accordo Stato-Regioni
del 17 aprile 2025

S. Massera

A B C

DELLA SICUREZZA AD USO DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

Compiti, obblighi e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Aggiornato con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025





PREMESSA.....	5
DEFINIZIONI.....	6
CHI FA COSA.....	11
<i>Il Datore di Lavoro (DL)</i>	11
<i>Le deleghe</i>	12
<i>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</i>	12
<i>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</i>	13
<i>Il Medico Competente</i>	15
<i>Addetti alle emergenze e Addetti al primo soccorso</i>	16
LE FIGURE DEL PREPOSTO E DEL DIRIGENTE IN AZIENDA.....	17
<i>Definizioni</i>	17
<i>Obblighi del Preposto</i>	18
<i>Obblighi del Dirigente</i>	20
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	29
<i>I contenuti del DVR</i>	31
FATTORI DI RISCHIO.....	31
<i>Classificazione dei fattori di rischio</i>	32
APPROFONDIMENTO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO.....	37
<i>Luoghi di lavoro</i>	37
<i>Attrezzature di lavoro e loro utilizzazione</i>	40
<i>Rischio da impianti elettrici</i>	44
<i>Lavori su impianti elettrici</i>	45
<i>DPI</i>	45
<i>Lavori fuori tensione</i>	46
<i>Lavoro in prossimità (BT-MT-AT)</i>	46
<i>Lavori non elettrici (BT-MT-AT)</i>	47



CANTIERI.....	48
<i>Scavi e fondazioni</i>	51
<i>Messa in opera di ponteggi</i>	52
<i>Lavori in quota</i>	54
<i>Misure generali di prevenzione e protezione</i>	55
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA	58
<i>Comunicazioni verbali e segnali gestuali</i>	63
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI.....	67
<i>Effetti dannosi</i>	67
VIDEOTERMINALI	71
<i>Definizioni</i>	71
AGENTI FISICI – IL RUMORE.....	75
<i>Gli obblighi di legge</i>	75
<i>I mezzi di protezione personali</i>	76
VIBRAZIONI.....	80
CAMPI ELETTRROMAGNETICI.....	83
AGENTI CHIMICI.....	85
<i>Classificazione secondo Il sistema GHS</i>	92
AGENTI BIOLOGICI.....	99
ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	100
<i>Misure di prevenzione</i>	102
ANTINCENDIO	103
<i>Incendio</i>	103
<i>Regole principali di prevenzione incendi</i>	106
<i>Provvedimenti idonei per la protezione antincendio</i>	107
<i>Cosa fare in caso di incendio</i>	108
<i>Mezzi di estinzione</i>	109

PREMESSA

Nel 2008 è stato pubblicato un provvedimento normativo molto importante per l'igiene e la sicurezza sul lavoro: il cosiddetto "Testo Unico". Si tratta del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sul Supplemento ordinario (n. 108/L) della G.U. n. 101.

Numerosi ulteriori interventi del legislatore hanno modificato e integrato questo provvedimento dopo il 2008. L'ultimo è importante provvedimento di modifica è stato pubblicato alla fine del 2021 con il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).

Il D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dai numerosi interventi successivi alla pubblicazione costituisce quindi il Testo Unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e ha abrogato diverse norme precedenti ora ricomprese nel testo dell'attuale decreto.

Il campo di applicazione è esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi.

Gli obblighi di prevenzione e protezione interessano con diverse modalità anche i cosiddetti "soggetti equiparati", riconducibili nelle seguenti categorie:

- lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro;
- lavoratori distaccati presso altro soggetto;





- lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali;
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati;
- lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico o telematico;
- lavoratori autonomi;
- componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
- volontari che prestano attività tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, volontari che effettuano il servizio civile.



Il Testo unico attribuisce grande importanza ai compiti dei preposti e dei dirigenti che saranno illustrati e approfonditi nel presente opuscolo.

L'Accordo tra Stato e Regioni del 17/4/2025 (G.U. n. 119 del 24/5/2025) ha, tra l'altro, disciplinato nel dettaglio la formazione e l'informazione da erogare a dirigenti e preposti.

DEFINIZIONI

Nella stesura dell'opuscolo si adatteranno le definizioni del D.Lgs. 81/2008 riportate nella seguente tabella 1.

A B C della **SICUREZZA** ad uso dei **PREPOSTI** e dei **DIRIGENTI**

Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
a)	Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b)	Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
c)	Azienda	Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d)	Dirigente	Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e)	Preposto	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f)	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g)	Addetto al servizio di prevenzione e protezione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h)	Medico competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i)	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l)	Servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m)	Sorveglianza sanitaria	Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
n)	Prevenzione	Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o)	Salute	Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p)	Sistema di promozione della salute e sicurezza	Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q)	Valutazione dei rischi	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r)	Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s)	Rischio	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t)	Unità produttiva	Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u)	Norma tecnica	Specificata tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v)	Buone prassi	Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2008

LETTERA	TERMINE	DEFINIZIONE
z)	Linee guida	Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa)	Formazione	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb)	Informazione	Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc)	Addestramento	Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd)	Modello di organizzazione e di gestione	Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee)	Organismi paritetici	Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff)	Responsabilità sociale delle imprese	Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

CHI FA COSA

La gestione della sicurezza in azienda è affidata a una serie di figure per le quali sono definite specifiche attribuzioni.



IL DATORE DI LAVORO (DL)

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, [...], in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa [...]



IL DL: CHE FA?

- è responsabile dell'azienda;
- valuta i rischi;
- adotta misure di prevenzione e protezione;
- nomina le figure e organizza l'attività in modo da ridurre al minimo i rischi.




LE DELEGHE

Nelle strutture complesse il datore di lavoro può essere il legale rappresentante dell'ente. Ma il legale rappresentante può delegare un suo rappresentante attribuendo l'autonomia decisionale e finanziaria per il compito assegnato.

L'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce la possibilità di delega e definisce condizioni nelle quali questa può essere ammessa.

La norma prevede comunque che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

È designato direttamente dal datore di lavoro ed è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici



A B C

della **SICUREZZA** ad uso dei **PREPOSTI** e dei **DIRIGENTI**

corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Nella maggior parte dei casi può essere una figura esterna all'azienda e può essere coadiuvato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Il RSPP non risponde direttamente per i reati propri in materia di prevenzione ma, se dall'omissione di misure di prevenzione, deriva un danno a persone o cose questo può essere chiamato in causa per verificare la natura del suo operato.



IL RSPP: CHE FA?

- collabora con il DL per valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione;
- propone programmi di informazione e formazione;
- partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- fornisce informazioni ai lavoratori;
- elaborazione e stesura delle procedure di sicurezza.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura eletta o designata dai lavoratori per essere rappresentante in tema di igiene e sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto



produttivo. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, questo è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (tabella 2).

L'art. 49 del D.Lgs. 81/08 istituisce anche la figura del RLS di sito produttivo. Esso viene individuato all'interno di specifici contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri.

RLS: CHE FA?

- viene consultato e partecipa attivamente;
- riceve la documentazione e le informazioni sulla sicurezza;
- formula proposte;
- avverte il suo responsabile dei rischi che individua o di cui ha notizia.



Tabella 2 – RLS: Quanti e dove? (D.Lgs. 81/2008 art. 47 comma 7)

NUMERO MINIMO DI RLS	TIPOLOGIA DI AZIENDA / UNITÀ PRODUTTIVA
1	Aziende / unità produttive sino a 200 lavoratori
3	Aziende / unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
6	Aziende / unità produttive oltre 1.000 lavoratori (numero aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva)

Pagine omesse dall'antepprima del volume